



---

**ABSTRACT RELAZIONE PROF.SSA PAOLA FOSSATI**

***Il riconoscimento giuridico dell’animale “familiare”***

Nella società attuale, il ruolo degli animali accanto all’uomo ha raggiunto livello di prossimità tali da farli considerare *familiari*.

Il riferimento è a tutte quelle specie che, nel tempo, si sono affiancate all’uomo così strettamente da essere a pieno titolo ammesse non solo nella *domus* ma nell’essenza di essa; nel nucleo umano per eccellenza: quello familiare, appunto.

L’uomo li ha riconosciuti come propria controparte relazionale, accreditando loro peculiari potenzialità di apporto individuale e, quindi, un ruolo attivo nella *cosmopolis* umana.

Un ruolo ad alto contenuto sociale: in senso comunicativo, educativo, collaborativo, etc.

L’uomo, dunque, ha già capito che devono essere attribuite all’animale prerogative molto più qualificanti di una semplice fruibilità diretta, in virtù della sua connotazione di vera e propria soggettività relazionale.

Perché tali prerogative possano essere ratificate da parte della società, però, si rendono necessarie altre conferme. Queste devono essere ricercate nel Diritto. In un legislatore che si sappia fare prima artefice e poi garante della trasposizione in forma di precetto normativo di ciò che, lungi ormai dal poter essere considerato solo un pensiero ardito, si è imposto con la dignità rivoluzionaria della conquista culturale. E ora richiede di essere definito in comportamenti giuridici coerenti.

Come il riconoscimento “per legge” della condizione di *animali familiari*.

Gli animali familiari hanno acquisito una valenza di *soggetto* della relazione, nei confronti del quale applicare predicati esclusivamente di natura strumentale e reificante sarebbe estremamente riduttivo oltre che indebito.

Ecco perché la condizione di *res* (il dogma giuridico che conferisce loro uno status tanto svantaggioso quanto anacronistico) agli animali familiari va ormai sempre più stretta.

Su queste basi, il percorso sulla via della concretizzazione dei diritti propri dell’animale (diritti *soggettivi*, di cui l’animale sia protagonista) può trovare significato e assumere una propria validità. Salvaguardare posizioni giuridiche soggettive, come titoli collegati a un valore intrinseco dell’individuo, significa sostanziare in una considerazione legittima l’attribuzione di valenze peculiari.

E’ indubbio che una riconoscibilità in tal senso possa essere ascritta, in particolare, agli animali che con l’uomo stesso hanno instaurato un ruolo parternariale. Con le specie, cioè, che nel tempo più hanno dimostrato capacità (e predisposizione) a superare la soglia della propria nicchia ecologica per varcare quella della *domus* umana.

In merito, ci riferiamo proprio agli animali che si sono posti in tale rapporto di vicinanza con l’uomo da rasentare a loro volta la “personificazione”, tanto la relazione si è stretta e giocata sul piano di accoglienza dell’altro.

Quali sono, dunque, questi animali?

Per rispondere, più che attraverso una classificazione tassonomica in senso scientifico, è bene individuarli “istintivamente” al di là di specie e razze, riconoscendoli in quegli animali con i quali si interagisce su di un piano prevalentemente emozionale; con cui il processo di relazione è facilitato perché essi sono più in grado di reciprocare le attese.

E chiamarli *familiari*.

E delineare proposte concrete, che possano rendere un concetto ideale anche praticamente fruibile: come sostenere l’opportunità di tenere conto della *volontà* dell’animale ai fini dell’affidamento dello stesso nei casi di separazioni di coppia.

Un’ultima osservazione: il diritto romano attribuiva la responsabilità delle azioni degli animali domestici al *pater familias*.

Che la condizione giuridica di animali familiari l’avessero già intuita Romolo e Remo sotto la lupa?